

REPUBBLICA ITALIANA



Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi) con scadenza 24 ottobre 2024

Ai sensi dell'articolo 100, comma primo, lettera d) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come modificato) (il "**Testo Unico**") le disposizioni della Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico non sono applicabili alle offerte dei Titoli (come di seguito definiti), pertanto il presente *Information Memorandum* non costituisce un prospetto ai fini della Direttiva 2003/71/CE (e successive modifiche), come recepita in Italia, e della relativa normativa regolamentare di attuazione.

Il prezzo di emissione dei Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi) con scadenza 24 ottobre 2024 (i "**Titoli**") della Repubblica Italiana, che agisce attraverso il Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a tal fine autorizzato dal Decreto n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, e dalla Determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 (l'"**Emittente**"), è pari al 100% del valore nominale.

I Titoli matureranno interessi dal 24 ottobre 2016 al tasso annuale determinato alla relativa Data di Pagamento della Cedola (come di seguito definita), secondo la formula di indicizzazione all'inflazione italiana (FOI senza tabacchi) descritta nel presente *Information Memorandum*, posticipati e pagabili su base semestrale in data 24 aprile e 24 ottobre di ogni anno, a partire dal 24 aprile 2017. L'Emittente corrisponderà inoltre ai portatori dei Titoli importi da rivalutazione del capitale al verificarsi delle condizioni descritte e secondo la formula di indicizzazione all'inflazione italiana (FOI senza tabacchi) descritta nel presente *Information Memorandum*, pagabili su base semestrale alle Date di Pagamento delle Cedole (come di seguito definite). I pagamenti ai sensi dei Titoli saranno effettuati in Euro, senza l'applicazione di ritenute fiscali, anche a titolo di acconto, ai fini del pagamento di imposte disposte o riscosse dalla Repubblica Italiana, a meno che la vigente normativa applicabile non preveda altrimenti. I Titoli scadranno in data 24 ottobre 2024 e saranno rimborsati per un importo pari al valore nominale dei Titoli. Alla scadenza dei Titoli, l'Emittente corrisponderà alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano acquistato Titoli nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione (come di seguito definito) e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità degli stessi fino alla scadenza dei Titoli, un premio fedeltà il cui ammontare lordo sarà calcolato sulla base della formula indicata nel presente *Information Memorandum*.

Sulla base della procedura di ammissione alle negoziazioni ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all'emissione del titolo contenuta nel provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") pubblicato in data 13 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 2.4.7, comma 4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., i Titoli saranno ammessi alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni ("**MOT**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana, precedentemente alla loro Data di Regolamento (come di seguito definita) ed ai fini della loro distribuzione. I Titoli saranno quindi inizialmente distribuiti al Prezzo di Emissione (come di seguito definito) attraverso il MOT durante il Periodo di Distribuzione (come di seguito definito) per il tramite dei *Dealers* (come di seguito definiti) e degli operatori partecipanti al MOT, secondo le modalità indicate nel presente *Information Memorandum*. Il Periodo di Distribuzione è diviso in due fasi: la Prima Fase del Periodo di Distribuzione (come di seguito definita), dal 17 ottobre 2016 al 19 ottobre 2016 (salvo chiusura anticipata), è rivolta al pubblico (con l'esclusione di determinate categorie di investitori, di cui alla sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario*"), la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione (come di seguito definita), che si svolgerà il 20 ottobre 2016, è rivolta agli investitori esclusi dalla Prima Fase del Periodo di Distribuzione. Gli investitori che intendono acquistare, sia nel corso del Periodo di Distribuzione che successivamente, i Titoli dovranno rivolgersi al proprio intermediario al fine di trasmettere il proprio ordine di acquisto sul MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'intermediario medesimo. Si segnala che, nel corso del Periodo di Distribuzione, la responsabilità di accertare la natura dell'investitore e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima Fase del Periodo di Distribuzione piuttosto che nella Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale. Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento (come di seguito definita), la data di regolamento dei contratti relativi ai Titoli conclusi sul MOT nel corso del Periodo di Distribuzione (come di seguito definito) e la data di godimento dei Titoli. I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti, e saranno offerti o venduti al di fuori del territorio degli Stati Uniti per mezzo di *offshore transactions*, come definite in, e facendo affidamento sulla *Regulation S* del *Securities Act*.

I Titoli saranno emessi in forma dematerializzata ai sensi del Testo Unico e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003 e saranno iscritti nei registri tenuti da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.

DEALERS

BNP Paribas

MPS Capital Services

CO-DEALERS

Banca Aletti

ICCREA Banca

Il presente *Information Memorandum* è datato 14 ottobre 2016

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nel presente *Information Memorandum*. Le informazioni contenute nel presente *Information Memorandum* sono, per quanto a conoscenza dell'Emittente (che ha adottato tutta la ragionevole diligenza per assicurare che tale sia il caso), conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

L'Emittente ha confermato ai *Dealers* ed ai *Co-Dealers* indicati nella sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario*" (rispettivamente, i "**Dealers**" ed i "**Co-Dealers**") che il presente *Information Memorandum* è corretto, accurato e completo in tutti gli elementi essenziali e non è fuorviante; che le dichiarazioni quivi contenute sono espresse correttamente e sono basate su assunzioni ragionevoli; che non vi sono altri fatti, in relazione alle informazioni contenute nel presente *Information Memorandum*, la cui omissione, nel contesto dell'emissione dei Titoli, renderebbe fuorviante negli aspetti essenziali le dichiarazioni quivi espresse; e che sono state effettuate tutte le ragionevoli indagini volte a verificare le affermazioni precedenti. Inoltre l'Emittente ha confermato ai *Dealers* ed ai *Co-Dealers* che il presente *Information Memorandum* contiene tutte le informazioni che potrebbero essere richieste dalla normativa applicabile.

Nessun soggetto è stato autorizzato dall'Emittente a fornire informazioni o a rendere rappresentazioni non contenute o non coerenti con quelle espresse nel presente *Information Memorandum* o con ogni altra informazione fornita dall'Emittente o con le informazioni di dominio pubblico e, qualora siano fornite o rese, tali informazioni e rappresentazioni non devono essere considerate come autorizzate dall'Emittente, dai *Dealers* o dai *Co-Dealers*.

Il presente *Information Memorandum* non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o ad acquistare i Titoli.

I potenziali investitori dovrebbero assumere decisioni d'investimento solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, l'opportunità di un investimento nei Titoli, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, e le informazioni fornite a titolo di sintesi nel presente *Information Memorandum*, come integrate e specificate dalle informazioni fornite dal Decreto di Emissione.

La distribuzione del presente *Information Memorandum* e l'offerta, vendita e consegna dei Titoli in alcune giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni previste dalla normativa ivi applicabile. I soggetti che entrano in possesso del presente *Information Memorandum* si obbligano nei confronti dell'Emittente e dei *Dealers* ad informarsi su, ed a conformarsi a, tali restrizioni. Si invitano gli investitori a consultare la sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario*" per una descrizione di alcune restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli.

Il presente *Information Memorandum* non può essere inviato o consegnato negli Stati Uniti. I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti, e saranno offerti o venduti al di fuori del territorio degli Stati Uniti per mezzo di *offshore transactions*, come definite in, e facendo affidamento sulla *Regulation S* del *Securities Act*.

SINTESI DEI TERMINI E CONDIZIONI PRINCIPALI DEI TITOLI

I Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi) con scadenza 24 ottobre 2024 (i “**Titoli**”) saranno emessi dall'Emittente ai sensi del Decreto del Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 87453 del 14 ottobre 2016 (il “**Decreto di Emissione**”), a tal fine autorizzato dal Decreto n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, e dalla Determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012. L'Emittente potrà emettere ulteriori serie fungibili di Buoni del Tesoro Poliennali aventi le caratteristiche dei Titoli. Di seguito sono indicati i termini e le condizioni applicabili ai Titoli. I termini che seguono sintetizzano le disposizioni del Decreto di Emissione, uniche e vincolanti ai fini della determinazione degli stessi e a cui si rinvia al fine di ottenere informazioni maggiormente dettagliate sui termini e condizioni dei Titoli.

A tal riguardo, si invitano gli investitori a considerare che il Tasso Cedolare Reale Annuo (come definito di seguito) e l'Ammontare Nominale Complessivo (come definito di seguito) saranno definiti dall'Emittente alla chiusura del Periodo di Distribuzione, mediante la pubblicazione di un decreto di accertamento (il “**Decreto di Accertamento**”). Si invitano i potenziali investitori a considerare che il Tasso Cedolare Reale Annuo (come definito di seguito) sarà non inferiore allo 0,35%.

Informazioni generali:	I Titoli sono Buoni del Tesoro Poliennali emessi dalla Repubblica Italiana indicizzati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi) con scadenza 24 ottobre 2024.
Ammontare Nominale Complessivo:	L'Ammontare Nominale Complessivo sarà determinato dall'Emittente con il Decreto di Accertamento e sarà pari all'ammontare complessivo dei contratti di acquisto dei Titoli validamente conclusi sul MOT durante il Periodo di Distribuzione. In ogni caso i <i>Dealers</i> ed i <i>Co-Dealers</i> si impegnano, in via solidale, affinché tale Ammontare Nominale Complessivo non sia inferiore ad Euro 1.000.000.000 (l'“ Ammontare Garantito Complessivo ”). Si veda la sezione “ <i>Distribuzione e Mercato Secondario – Procedura di Distribuzione</i> ” per ulteriori informazioni sulla procedura di riparto.
Data di Regolamento:	24 ottobre 2016 (la “ Data di Regolamento ”).
Prezzo di Emissione:	100% del valore nominale.
Scadenza:	24 ottobre 2024 ovvero, laddove tale data cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (per tale intendendosi un giorno in cui il sistema TARGET2 sia aperto per la sua normale operatività), il Giorno Lavorativo immediatamente successivo (senza che tale spostamento comporti la corresponsione di alcun interesse aggiuntivo).
Importo dovuto a scadenza:	100% del valore nominale.

Cedola:	<p>L'importo variabile delle cedole semestrali con riferimento al capitale minimo di Euro 1.000, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo, diviso due, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille Euro). Il risultato va quindi moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:</p> <p>In formula:</p> $Cedola_t = \frac{TassoCedolare\ Re\ ale\ Annuo}{2} * \text{valore nominale minimo} * \text{Max}[CI_t, 1]$ <p>Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.</p> <p>dove:</p> <p>Tasso Cedolare Reale Annuo indica il tasso cedolare applicabile ai Titoli determinato dall'Emittente con il Decreto di Accertamento alla chiusura del Periodo di Distribuzione e che sarà non inferiore allo 0,35%.</p> <p>CI_t indica, con riferimento ad una Cedola (la "Cedola_t") e ad un Importo di rivalutazione del capitale (l'"Importo_t"), il Coefficiente di Indicizzazione calcolato sulla base dell'inflazione rilevata dall'Indice FOI senza tabacchi, alla relativa Data di Pagamento della Cedola.</p> <p>Indice FOI senza tabacchi o Indice indica l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT.</p> <p>Il CI_t è calcolato mediante la formula seguente:</p> $CI_t = \frac{\text{numeroindice}_{d,m}}{\text{numeroindice}_{\frac{d,m}{\text{---}}}}$ <p>dove:</p> <p>numero indice_{d,m} indica, con riferimento ad una Cedola, il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) al giorno <i>d</i> del mese <i>m</i> di pagamento della Cedola, vale a dire alla relativa Data di Pagamento della Cedola;</p> <p>numero indice_{\frac{d,m}{\text{---}}} indica, con riferimento alla prima Cedola, il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) alla Data di Regolamento e, con riferimento ad ogni Cedola successiva, il maggiore tra (i) il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) alla Data di Pagamento della Cedola immediatamente precedente e (ii) il più alto tra i valori dell'Indice (numero indice dei prezzi) alle Date di Pagamento delle Cedole precedenti e alla Data di Regolamento.</p> <p>Pertanto, si invitano gli investitori a considerare che, in ragione delle predette modalità di calcolo del Coefficiente di Indicizzazione ad una Data di</p>
---------	---

Pagamento della Cedola, nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della Data di Pagamento di una Cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifica una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto "del pavimento" o *floor*). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Così come si evince dalle definizioni sopra riportate, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della Data di Pagamento della Cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della Data di Pagamento della Cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Si invitano inoltre gli investitori a considerare che il meccanismo del *floor* suindicato troverà applicazione per il calcolo del Coefficiente di Indicizzazione per le sole finalità di calcolo delle Cedole e degli Importi di rivalutazione del capitale, ma non troverà applicazione in sede di determinazione del Coefficiente di Indicizzazione e dei ratei in ipotesi di negoziazione dei Titoli sul mercato secondario.

Il valore del Coefficiente di Indicizzazione così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Per calcolare il valore dell'Indice ad una data generica (giorno d del mese m), si procede con la seguente modalità di calcolo per interpolazione:

$$\text{Numero Indice}_{d,m} = \text{Nfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{Nfoi}_{m-2} - \text{Nfoi}_{m-3})$$

dove:

Numero Indice _{d,m} indica il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) al giorno d del mese m ;

Nfoi _{$m-3$} indica l'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

Nfoi _{$m-2$} indica l'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il numero dei giorni dall'inizio del mese m , ovvero il mese per il quale viene effettuato il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m , ovvero il mese per il quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'Indice così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'Indice FOI senza tabacchi subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad

	<p>applicare l'Indice pubblicato prima della revisione.</p> <p>Qualora l'Indice FOI senza tabacchi relativo ad un mese non venga pubblicato in tempo utile sarà utilizzato un numero indice sostitutivo (il “Numero Indice Sostitutivo”) calcolato mediante la seguente formula:</p> $NIS_m = NIfoi_{m-1} \times \left(\frac{NIfoi_{m-1}}{NIfoi_{m-13}} \right)^{1/12}$ <p>dove</p> <p>NIS_m indica il Numero Indice Sostitutivo relativo al mese per il quale l'Indice FOI senza tabacchi non è stato pubblicato in tempo utile;</p> <p>NIfoi_{m-1} indica il valore dell'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese precedente quello per il quale viene effettuato il calcolo del Numero Indice Sostitutivo;</p> <p>NIfoi_{m-13} indica il valore dell'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di tredici mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo del Numero Indice Sostitutivo.</p> <p>Il Numero Indice Sostitutivo sarà utilizzato ai fini della determinazione dei pagamenti di Cedole o Importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'Indice definitivo.</p> <p>L'Indice definitivo sarà applicato ai pagamenti di Cedole e Importi di rivalutazione del capitale effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base del Numero Indice Sostitutivo non saranno rettificati.</p> <p>I valori mensili dell'Indice ISTAT necessari per il calcolo dei valori dell'Indice e, quindi, del Coefficiente di Indicizzazione sono reperibili alla data del 14 ottobre 2016 sul sito <i>internet</i> dell'ISTAT al link http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#.</p> <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, inoltre, pubblica il valore giornaliero del Coefficiente di Indicizzazione sul proprio sito <i>internet</i>: http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/.</p> <p>Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice, l'Emittente, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un indice (l'“Indice Successivo”) che succeda all'Indice con riferimento ai Titoli. Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'Indice Successivo rilevati dalla Data di Pagamento della Cedola precedente.</p>
<p>Importo di rivalutazione del capitale:</p>	<p>Se, con riferimento ad una Data di Pagamento dell'Importo di rivalutazione del capitale, il Coefficiente di Indicizzazione è superiore a 1, l'Emittente corrisponderà ai portatori dei Titoli, in aggiunta alla Cedola, un Importo di rivalutazione del capitale. L'importo di rivalutazione del capitale nominale maturato e da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di Euro 1.000, è calcolato moltiplicando l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille Euro) per il Coefficiente di Indicizzazione</p>

	<p>relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:</p> <p style="text-align: center;">Importo di rivalutazione del capitale_t = valore nominale minimo * Max [CI_t - 1, 0]</p> <p>Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.</p> <p>Se, con riferimento ad una Data di Pagamento dell'Importo di rivalutazione del capitale, il Coefficiente di Indicizzazione è pari o inferiore a 1, non sarà corrisposto a tale data alcun Importo di rivalutazione del capitale né si darà luogo ad alcun addebito.</p>
Premio Fedeltà e Data di Pagamento del Premio Fedeltà:	<p>Alla Scadenza, l'Emittente corrisponderà alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano acquistato Titoli nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione (come di seguito definita) e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità degli stessi fino alla Scadenza dei Titoli, un Premio Fedeltà il cui ammontare lordo sarà pari a:</p> <p style="text-align: center;">Premio Fedeltà = valore nominale * 0,4%</p>
Date di Pagamento delle Cedole:	<p>Gli Interessi matureranno dal 24 ottobre 2016 alla Scadenza. Le Cedole saranno pagabili in via posticipata su base semestrale il 24 aprile e il 24 ottobre di ogni anno a partire dal 24 aprile 2017 ovvero, laddove una qualsiasi di tali date cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (per tale intendendosi un giorno in cui il sistema TARGET2 sia aperto per la sua normale operatività), il Giorno Lavorativo immediatamente successivo (senza che tale spostamento comporti la corresponsione di alcun interesse aggiuntivo).</p>
Date di Pagamento degli Importi di rivalutazione del capitale:	<p>Coincidono con le Date di Pagamento delle Cedole.</p>
Convenzione di calcolo:	<p><i>Actual/Actual</i> (ICMA).</p>
Status dei Titoli:	<p>I Titoli e i diritti inerenti agli stessi sono parimenti ordinati tra gli stessi e rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri. In particolare, i Titoli rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata.</p>
Taglio unitario:	<p>Euro 1.000.</p>

Lotto minimo delle proposte di acquisto immesse nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione:	Euro 1.000.
Lotto minimo delle proposte di acquisto immesse nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione:	Euro 100.000.
Acquisti e Rimborso Anticipato:	<p>L'Emittente potrà acquistare sul mercato, o acquisire in altro modo, i Titoli.</p> <p>Non è previsto il rimborso anticipato dei Titoli, né ad opzione dell'Emittente né ad opzione dei portatori dei Titoli.</p>
Periodo di Distribuzione:	<p>Il Periodo di Distribuzione è diviso in due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle ore 9:00 CET del 17 ottobre 2016 alle ore 17:30 CET del 19 ottobre 2016, salvo chiusura anticipata (la “Prima Fase del Periodo di Distribuzione”); - dalle ore 9:00 CET alle ore 11:00 CET del 20 ottobre 2016 (la “Seconda Fase del Periodo di Distribuzione” e, congiuntamente con la Prima Fase del Periodo di Distribuzione, il “Periodo di Distribuzione”). <p>La chiusura anticipata della Prima Fase del Periodo di Distribuzione potrà avere luogo comunque non prima delle ore 17:30 CET del secondo giorno della Prima Fase del Periodo di Distribuzione (18 ottobre 2016), a discrezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (il “MEF”). Nel terzo giorno della Prima Fase del Periodo di Distribuzione (19 ottobre 2016), la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione dell'Emittente, non prima delle ore 14:00 CET.</p> <p>Nel caso del 18 ottobre 2016, la comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata verrà effettuata o nel giorno di distribuzione precedente o entro le ore 13:00 CET del 18 ottobre 2016. Nel caso del 19 ottobre 2016, la comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata verrà effettuata nel giorno di distribuzione precedente. Tale comunicazione, di cui verrà dato ampio riscontro, sarà contestuale da parte del MEF e di Borsa Italiana e pubblicata secondo le rispettive prassi.</p> <p>Successivamente alla chiusura del Periodo di Distribuzione e all'eventuale svolgimento della procedura di riparto della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, è emanato apposito Decreto di Accertamento che fissa il Tasso Cedolare Reale Annuo definitivo e determina il quantitativo in emissione sulla base degli ordini di acquisto durante il Periodo di Distribuzione sul</p>

	<p>MOT.</p> <p>In particolare, le proposte irrevocabili di acquisto di Titoli immesse sul MOT nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione e che abbiano determinato, secondo le regole del MOT, la conclusione di contratti entro la data ed ora di efficacia della chiusura, anche anticipata, della Prima Fase del Periodo di Distribuzione, saranno soddisfatte per l'intero importo oggetto dei relativi contratti conclusi sul MOT, condizionatamente all'emissione dei Titoli. Le proposte di acquisto di Titoli immesse sul MOT nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione saranno modificabili e revocabili fino alla chiusura del Periodo di Distribuzione.</p> <p>Terminata la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, le proposte di acquisto validamente immesse sul MOT nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione divengono ordini di acquisto. L'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione coincide con la proposta in vendita immessa sul MOT dal <i>Dealer</i> incaricato per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. Qualora l'ammontare complessivo degli ordini di acquisto risulti superiore all'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, tali ordini verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario (Euro 1.000) dei Titoli e allocazione di eventuali quantità residue fino a concorrenza dell'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. In merito alla procedura di riparto, si veda la sezione "<i>Distribuzione e Mercato Secondario – Procedura di Distribuzione</i>".</p>
Partecipanti alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione	La Prima Fase del Periodo di Distribuzione è integralmente ed esclusivamente destinata al pubblico indistinto, secondo quanto indicato nella sezione " <i>Distribuzione e Mercato Secondario – Partecipanti alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione</i> ".
Partecipanti alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione	La Seconda Fase del Periodo di Distribuzione è integralmente ed esclusivamente destinata ai soggetti di cui alla sezione " <i>Distribuzione e Mercato Secondario – Partecipanti alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione</i> ".
Acquisti nel corso del Periodo di Distribuzione:	<p>Gli investitori che intendono acquistare i Titoli dovranno rivolgersi al proprio intermediario al fine di trasmettere il proprio ordine di acquisto sul MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'intermediario medesimo. Si segnala che il lotto minimo delle proposte di acquisto immesse nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione è pari a Euro 1.000, mentre il lotto minimo delle proposte di acquisto immesse nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione è pari a Euro 100.000.</p> <p>Si segnala che la responsabilità di accertare la natura dell'investitore e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima Fase del Periodo di Distribuzione piuttosto che nella Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.</p> <p>Si invitano gli investitori a considerare che, al fine dell'acquisto dei Titoli nel corso del Periodo di Distribuzione, le relative proposte di acquisto dovranno</p>

	<p>essere inserite sul MOT ed abbinare a proposte di vendita nel corso degli orari di funzionamento del MOT.</p> <p>Pertanto, saranno considerate valide soltanto le proposte in acquisto che siano state immesse sul MOT ed abbinare a proposte in vendita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di investitore partecipante alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione, entro le 17:30 CET del 19 ottobre 2016 oppure, in caso di chiusura anticipata, entro l'orario indicato nella comunicazione di chiusura anticipata; o - in caso di investitore partecipante alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, entro le 11:00 CET del 20 ottobre 2016.
Quotazione – Avvio delle negoziazioni:	<p>I Titoli sono ammessi alle negoziazioni presso il MOT precedentemente alla Data di Regolamento ed ai fini della loro distribuzione.</p> <p>Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento, la data di regolamento dei contratti relativi ai Titoli conclusi sul MOT durante il Periodo di Distribuzione e la data di godimento dei Titoli.</p>
Mercato secondario:	<p>Ferma restando la normale attività di secondario degli specialisti in titoli di Stato, quanto al periodo immediatamente successivo all'avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, i <i>Dealers</i> ed i <i>Co-Dealers</i> si sono impegnati ad esporre giornalmente prezzi e quantità per i Titoli sul MOT fino alla seconda Data di Pagamento delle Cedole, nel rispetto della normativa applicabile e del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni e salvo diversa comunicazione dell'Emittente.</p>
Legge applicabile:	Legge italiana.
Giurisdizione:	L'autorità giudiziaria italiana avrà competenza esclusiva per definire tutte le controversie connesse con i Titoli o comunque in relazione agli stessi.
Clausole di azione collettiva (CACs):	Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 96717 del 7 dicembre 2012, i Titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva (CACs) di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" riportati all'Allegato A del medesimo decreto.
Gestione Accentrata e trasferibilità:	<p>I Titoli saranno emessi in forma dematerializzata ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come modificato) e della relativa normativa regolamentare di attuazione, e saranno iscritti nei registri tenuti da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.</p> <p>La circolazione dei Titoli avviene mediante registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. Per i portatori di Titoli che detengono interessi nei Titoli attraverso Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear") o Clearstream</p>

	Banking, <i>société anonyme</i> , Luxembourg (“Clearstream, Luxembourg”) Euroclear o Clearstream, Luxembourg appariranno quali titolari dei Titoli nei registri tenuti da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.
Pagamenti:	Il pagamento del capitale, degli interessi, degli Importi di rivalutazione del capitale e del Premio Fedeltà saranno effettuati da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.
Eventi di <i>Default</i> :	Qualora si verifichi uno degli eventi seguenti (“ Eventi di Default ”): a) l’Emittente sia inadempiente rispetto al pagamento di un importo di capitale, di interessi o di un Importo di rivalutazione del capitale in relazione ad ogni Titolo alla data di pagamento; o b) l’Emittente sia inadempiente rispetto ad ogni altra obbligazione derivante dai Titoli, ciascun Portatore del Titolo potrà comunicare per iscritto all’Emittente che tale Titolo è immediatamente esigibile, e, allo scadere del termine indicato nella comunicazione, il pagamento del capitale e degli interessi maturati a tale data, nonché dell’eventuale Importo di rivalutazione del capitale con riferimento a tale Titolo sarà immediatamente dovuto.
Prescrizione:	Il diritto al pagamento del capitale, degli interessi, degli Importi di rivalutazione del capitale e del Premio Fedeltà si prescrive in cinque anni.
<i>Rating</i> dell’Emittente:	Alla data del presente <i>Information Memorandum</i> , il <i>rating</i> a lungo termine attribuito all’Emittente è “Baa2” (<i>outlook stable</i>) da parte di Moody’s, “BBB+” (<i>outlook stable</i>) da parte di Fitch, “BBB-” (<i>outlook stable</i>) da parte di Standard & Poor’s e “AL” (<i>under review</i>) da parte di DBRS ¹ . Per maggiori informazioni in merito al significato attribuito ai giudizi di <i>rating</i> quivi riportati, si invitano gli investitori a consultare i siti <i>internet</i> www.moody.com , www.fitchratings.com , www.standardandpoors.com e www.dbrs.com . Un <i>rating</i> non costituisce un invito ad acquistare, vendere o detenere titoli, e può essere sospeso o modificato o cancellato in qualunque momento dalla relativa agenzia di <i>rating</i> .
Altre informazioni:	L’Emittente potrà, senza il consenso dei portatori dei Titoli, emettere ulteriori titoli aventi i medesimi termini e condizioni sotto ogni aspetto (o ad eccezione del primo pagamento di interessi e del taglio) dei Titoli in modo da costituire con i Titoli una serie unica.

¹ Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s e DBRS sono stabilite nell’Unione Europea e registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 (come modificato).

IMPIEGO DEI PROVENTI

I proventi derivanti dall'emissione dei Titoli, che saranno determinati alla conclusione del Periodo di Distribuzione, saranno utilizzati dall'Emittente per far fronte alle proprie generali esigenze di liquidità.

REGIME FISCALE ITALIANO

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione e la prassi vigente in Italia in relazione al regime fiscale applicabile ai Titoli. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Information Memorandum e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende fornire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero venire in rilievo al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la negoziazione dei Titoli. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli investitori istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla negoziazione dei Titoli.

Regime fiscale dei Titoli

Il Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (“**Decreto 239**”), come successivamente modificato ed integrato, disciplina il trattamento fiscale degli interessi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso), derivanti dalle obbligazioni o titoli similari emessi, tra l'altro, dalla Repubblica Italiana.

Investitori residenti in Italia

Qualora l'investitore sia residente in Italia e sia (i) una persona fisica che non svolga un'attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto *infra*, al Paragrafo “*Tassazione delle plusvalenze*”); (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'articolo 5 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (“**TUIR**”) che non svolga attività commerciale (con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli interessi, premi ed altri proventi derivanti dai Titoli, saranno soggetti ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento. Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga i Titoli in relazione ad un'attività commerciale alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, l'imposta sostitutiva si applicherà a titolo d'acconto.

Qualora l'investitore residente in Italia sia una società o un ente commerciale similare di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del TUIR (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di una società estera alla quale i Titoli siano effettivamente connessi) e i Titoli siano depositati presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai Titoli non saranno soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a formare il reddito complessivo degli investitori ai fini dell'Imposta sul Reddito delle persone giuridiche (in via ordinaria IRES applicata con aliquota del 27,5 per cento (24 per cento a partire dal 2017) salvo talune maggiorazioni previste per le c.d. società di comodo e per le società che operano in alcuni settori) e, in talune circostanze, in relazione alla natura del portatore dei Titoli, potranno essere assoggettati anche all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP ordinariamente applicata nella misura del 3,9 per cento salvo maggiorazioni applicate per determinate categorie di soggetti ovvero su base regionale).

Se l'investitore è residente in Italia ed è un Organismo di investimento collettivo del risparmio ("OICR") e i Titoli sono depositati presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati, durante il periodo di possesso, non saranno soggetti all'imposta sostitutiva. L'OICR, infatti, non è soggetto a tassazione sul risultato maturato, tuttavia sui proventi derivanti dalla partecipazione a detti organismi è applicabile in alcuni casi una ritenuta fino al 26 per cento. Nel caso in cui l'OICR, diverso da quelli che hanno per oggetto l'investimento in immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, investa nei Titoli, al fine di assicurare la neutralità del regime fiscale tra investimento diretto ed investimento indiretto tramite OICR, la ritenuta sui proventi corrisposti dall'OICR è applicata con l'aliquota del 26 per cento sul 48,08 per cento della quota del reddito complessivo dell'OICR riferibile all'investimento in titoli pubblici ed equiparati. Il medesimo regime trova applicazione nel caso di investimento attraverso OICR esteri c.d. armonizzati o non armonizzati, diversi da quelli immobiliari, ma aventi sede in paesi appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sempreché indicati nella c.d. "white list" e assoggettati a vigilanza, ovvero polizze di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

Se l'investitore residente in Italia è una forma di previdenza complementare (soggetta al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) e i Titoli sono detenuti presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi ai Titoli maturati durante il periodo di possesso non saranno soggetti ad imposta sostitutiva, ma saranno inclusi nel risultato del fondo nella misura del 62,50 per cento, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 20 per cento.

Ai sensi del Decreto 239 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ciascuno, un "Intermediario").

Un Intermediario deve (i) essere (a) residente in Italia o (b) essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente in Italia o (c) una società o un ente non residente in Italia che aderisca ai sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattenga rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia nominato un rappresentante ai fini del Decreto 239 e (ii) intervenire nel pagamento degli interessi o nel trasferimento dei Titoli. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei Titoli si intende la cessione degli stessi o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità dei Titoli.

Se i Titoli non sono detenuti presso un Intermediario l'imposta sostitutiva è applicata da un intermediario che comunque intervenga nel pagamento degli interessi all'investitore. Qualora gli interessi non siano percepiti per il tramite di un intermediario o di un soggetto titolato ad applicare l'imposta sostitutiva e, conseguentemente, la stessa non sia stata operata, l'investitore residente in Italia precedentemente indicato nei punti da (i) a (iv) dovrà includere detti interessi nella propria dichiarazione annuale e assoggettarli all'imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Investitori non residenti in Italia

Gli Investitori non residenti in Italia (privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi), che siano beneficiari effettivi degli interessi, premi o altri proventi corrisposti sui Titoli e che siano: (i) residenti, ai fini fiscali, in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane di cui al Decreto

Ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni; (ii) investitori istituzionali costituiti in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni, ancorché privi di soggettività tributaria nel proprio Paese di residenza; (iii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; o (iv) Banche Centrali o organismi deputati alla gestione di riserve ufficiali di uno Stato, sono esenti dall'imposta sostitutiva.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai Titoli sono soggetti all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 12,5 per cento (o con un'aliquota inferiore, se applicabile in base ad un trattato contro le doppie imposizioni) qualora l'investitore sia residente, a fini fiscali, in Paesi che non consentano un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane.

Al fine di usufruire dell'esenzione dall'imposta sostitutiva, gli investitori non residenti devono (i) depositare, direttamente o indirettamente, i Titoli presso una banca, una SIM o una stabile organizzazione in Italia di banche o SIM non residenti, o presso un operatore non residente che aderisca ad un sistema di amministrazione accentrata dei Titoli attraverso un proprio agente in Italia nominato ai fini del Decreto 239, che intrattenga rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle Finanze; e (ii) consegnare al depositario, antecedentemente o contestualmente al deposito dei Titoli, un'autocertificazione, redatta in conformità a quanto previsto nel Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001, valida sino ad una successiva revoca della stessa, che attesti il possesso dei requisiti richiesti per la non applicazione dell'imposta sostitutiva. I nominativi dei beneficiari effettivi e gli ammontari degli interessi ed altri proventi ad essi corrisposti che hanno fruito dell'esenzione sono trasmessi periodicamente all'Agenzia delle Entrate ai fini degli eventuali controlli. L'autocertificazione e le correlate comunicazioni non sono previste nel caso in cui i proventi siano percepiti da un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o di una Banca Centrale Estera o di un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso dei Titoli concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da società o enti commerciali italiani (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali i Titoli siano connessi) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgano attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi.

Qualora l'investitore residente sia una persona fisica che detiene i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa - o alcuni altri soggetti - le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o del rimborso dei Titoli saranno soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento da computarsi su di una base imponibile pari al 48,08 per cento dei redditi diversi realizzati. Al verificarsi di alcune condizioni e con alcune limitazioni l'investitore potrà compensare le plusvalenze realizzate con eventuali minusvalenze. Tale regola si applica anche ad alcune altre categorie di investitori.

Gli investitori possono optare per uno dei tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati.

- (1) Secondo il "regime della dichiarazione", che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche

residenti in Italia che non svolgano una attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi, l'imposta sostitutiva è applicata, su base annuale, sull'importo complessivo pari al 48,08 per cento dei redditi diversi realizzati sui Titoli, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate nel corso del periodo d'imposta (le minusvalenze relative ai Titoli possono essere utilizzate in compensazione per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare). Tali investitori sono tenuti ad indicare i redditi diversi complessivamente realizzati nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze, nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Qualora, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza potrà essere riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi. Le minusvalenze realizzate prima del 1 gennaio 2012 possono essere utilizzate per compensare, alle medesime condizioni indicate, plusvalenze realizzate successivamente a tale data per un ammontare pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Qualora, invece, siano maturati tra l'1 gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 la misura della deduzione compete per il 76,92 per cento delle perdite.

- (2) Alternativamente al regime della dichiarazione, gli investitori persone fisiche residenti in Italia che detengano i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di corrispondere l'imposta sostitutiva separatamente su di un importo pari al 48,08 per cento di ciascun reddito diverso realizzato in occasione di ciascuna vendita o rimborso dei Titoli (regime del "risparmio amministrato" disciplinato dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, "**Decreto 461**"). Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Titoli siano in custodia o amministrazione presso una banca italiana, una SIM o altri intermediari finanziari autorizzati e (ii) l'investitore abbia tempestivamente dichiarato, per iscritto, di voler adottare il regime del "risparmio amministrato". Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate sui Titoli (ovvero in relazione alle plusvalenze realizzate in occasione di revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze, ed è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, per conto dell'investitore, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dalla liquidazione dei Titoli derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta, per un ammontare pari al 48,08 per cento, dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Le minusvalenze realizzate prima del 1 gennaio 2012 possono essere utilizzate per compensare, alle medesime condizioni indicate, plusvalenze realizzate successivamente a tale data per un ammontare pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Qualora, invece, siano maturati tra l'1 gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 la misura della deduzione compete per il 76,92 per cento delle perdite.
- (3) I redditi derivanti dai Titoli maturati o realizzati da persone fisiche residenti in Italia, le quali detengano i Titoli al di fuori di un'attività d'impresa e che abbiano conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi inclusi i Titoli, ad un intermediario autorizzato, ed abbiano altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito" (regime previsto dall'articolo 7 del Decreto 461), concorreranno

alla formazione del risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, alla fine del periodo di imposta annuale nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare e saranno quindi soggetti ad un'imposta sostitutiva del 26 per cento congiuntamente agli altri redditi derivanti dal medesimo mandato di gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione complessivamente maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione positivo rilevato nei successivi periodi di imposta, non oltre il quarto. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi. I risultati di gestione negativi maturati prima del 1 gennaio 2012 possono essere utilizzati per compensare, alle medesime condizioni indicate, risultati di gestione positivi maturati successivamente a tale data per un ammontare pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Qualora, invece, siano maturati tra l'1 gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 la misura della deduzione compete per il 76,92 per cento delle perdite.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un OICR non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta. Detto risultato non è soggetto a tassazione in capo agli organismi di investimento.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia una forma di previdenza complementare (soggetta al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse, nella misura del 62,50 per cento, nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo di imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento.

Le plusvalenze conseguite dalla vendita o dal rimborso dei Titoli negoziati in mercati regolamentati, se realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione alla quale i Titoli siano connessi, non sono soggette ad imposta sostitutiva.

Imposte di successione e donazione

Ai sensi del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, i Titoli sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni.

Il trasferimento dei Titoli per effetto di donazione è assoggettato ad imposta come segue:

- (i) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato ad imposta di donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti eccedente l'importo di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- (ii) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado ed affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000; e
- (iii) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta l'imposta di donazione nella misura dell'8 per cento.

Qualora il beneficiario sia un portatore di handicap grave, l'imposta trova applicazione sulla parte di valore che eccede la franchigia nella misura di Euro 1.500.000.

È possibile beneficiare di un credito d'imposta, se previsto, per l'imposta di successione o donazione pagata in Italia in base al trattato per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni e donazioni applicabile.

Tassa sui contratti di borsa

Il Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa disciplinata dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 435.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli, inclusi i Titoli, scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200, e (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso", "enunciazione" o a seguito di registrazione volontaria.

I trasferimenti aventi ad oggetto i Titoli non sono assoggettati all'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge n. 228 del 2012.

Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio UE 2003/48/EC ("**Direttiva Europea sul Risparmio**"), ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea, deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a favore di persone fisiche residenti negli altri Stati Membri o a favore di altre limitate tipologie di entità stabilite in tali altri Stati Membri. Per un periodo transitorio l'Austria (a meno che, nel corso di questo periodo, non decida diversamente), adotterà un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta sugli interessi o proventi assimilabili (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (la Svizzera ha accettato che lo scambio di informazioni sia il fulcro dei propri rapporti con gli altri Paesi UE in materia fiscale).

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in data 24 marzo 2014 alcune modifiche alla Direttiva Europea sul Risparmio che hanno ampliato la portata dei requisiti sopra menzionati.

Il 10 novembre 2015, la Direttiva del Consiglio UE 2015/2060/EU su proposta della Commissione Europea, ha abrogato la Direttiva Europea sul Risparmio che è stata sostituita dalla Direttiva del Consiglio 2011/16/EU (recentemente modificata dalla Direttiva del Consiglio 2014/107/EU) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (la "**Direttiva Europea sulla Cooperazione Amministrativa**"). La Direttiva Europea sulla Cooperazione Amministrativa si applica in tutti i Paesi UE a partire dall'1 gennaio 2016 (nel caso dell'Austria, invece, si applicherà a partire dall'1 gennaio 2017).

Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva Europea sulla Cooperazione Amministrativa, la gamma dei pagamenti da segnalare automaticamente è più ampia rispetto a quella prevista precedentemente con la Direttiva Europea sul Risparmio.

Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva Europea sul Risparmio con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (“**Decreto 84**”). Ai sensi del Decreto 84, a condizione che siano rispettate una serie di condizioni, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che siano i beneficiari effettivi dei pagamenti e siano residenti, ai fini fiscali, in altro Stato Membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta ma dovranno comunicare annualmente alle autorità fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari. Queste informazioni saranno trasmesse dalle autorità fiscali italiane alla competente autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario.

La Legge 7 luglio 2016, n. 122 ha abrogato il Decreto 84. Di conseguenza, nel caso di interessi pagati a partire dall'1 gennaio 2016 a persone fisiche che siano i beneficiari effettivi dei pagamenti e siano residenti, ai fini fiscali, in altro Stato Membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno comunicare alle autorità fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari. Tuttavia, alcuni obblighi informativi previsti dalla Direttiva Europea sul Risparmio resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2016.

DISTRIBUZIONE E MERCATO SECONDARIO

Partecipanti alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione

La Prima Fase del Periodo di Distribuzione è integralmente ed esclusivamente destinata al pubblico indistinto. Alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione non possono partecipare gli investitori istituzionali residenti all'estero, le controparti qualificate e i clienti professionali di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione:

- (i) per le persone fisiche in ogni caso;
- (ii) per i clienti professionali su richiesta di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- (iii) per le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto dei soggetti di cui ai punti (i) e (ii);
- (iv) per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto dei soggetti di cui ai punti (i) e (ii); e
- (v) per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'art. 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, che potranno partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione esclusivamente per conto di clienti di cui ai punti (i) e (ii).

In altri termini, possono partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione:

- a) le persone fisiche, a prescindere dalla loro classificazione;
- b) i clienti professionali su richiesta, ossia coloro i quali sarebbero classificabili come clienti al dettaglio, che abbiano richiesto di essere considerati clienti professionali. È importante, a tale scopo, che il cliente stesso si faccia parte attiva con l'intermediario per verificare la possibilità di partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione dei Titoli;
- c) le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti a) e b);
- d) gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti a) e b); e
- e) le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti a) e b).

Con riferimento alle categorie di cui ai punti c), d) ed e) di cui sopra, i soggetti ivi ricompresi potranno partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione ove siano disposti, a richiesta, a dare formale evidenza della circostanza che agiscono per conto di clienti inclusi nelle categorie di cui ai punti a) e b) dell'elenco che precede.

Si veda anche la sezione “*Distribuzione e Mercato Secondario – Restrizioni all’acquisto, vendita e libera trasferibilità*”.

Partecipanti alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione

La Seconda Fase del Periodo di Distribuzione è integralmente ed esclusivamente destinata ai soggetti esclusi dalla Prima Fase del Periodo di Distribuzione, vale a dire:

- (i) le controparti qualificate non persone fisiche, anche se richiedono di essere considerati soggetti al dettaglio o clienti professionali, di cui all’Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007;
- (ii) i soggetti professionali di diritto non persone fisiche, anche se richiedono di essere considerati soggetti al dettaglio, di cui all’Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007; e
- (iii) clienti professionali pubblici di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 236 dell’11 novembre 2011 e altri enti inclusi nelle pubbliche amministrazioni.

Si veda anche la sezione “*Distribuzione e Mercato Secondario – Restrizioni all’acquisto, vendita e libera trasferibilità*”.

Investitori esteri

Con riferimento agli investitori individuali esteri, che possono partecipare alla distribuzione dei Titoli, salvo quanto previsto dalle limitazioni previste alla sezione “*Distribuzione e Mercato Secondario – Restrizioni all’acquisto, vendita e libera trasferibilità*”, cui gli investitori devono far riferimento, l’identificazione e l’attestazione della loro natura spetta anche in questo caso all’intermediario che riceve l’ordine dall’acquirente finale e che si impegna a trasmetterla agli intermediari a cui invia l’ordine di acquisto ricevuto dal cliente estero. In mancanza di un accertamento oggettivo da parte dell’intermediario di prossimità, l’investitore potrà partecipare, ma dovrà essere indirizzato alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, analogamente a qualsiasi altro investitore istituzionale estero.

Procedura di distribuzione

Sulla base della procedura di ammissione alle negoziazioni ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all’emissione del titolo contenuta nel provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) pubblicato in data 13 ottobre 2016 ai sensi dell’articolo 2.4.7, comma 4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., i Titoli saranno ammessi alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (“**MOT**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana, precedentemente alla Data di Regolamento ed ai fini della loro distribuzione. I Titoli saranno quindi inizialmente distribuiti al Prezzo di Emissione attraverso il MOT durante il Periodo di Distribuzione per il tramite dei *Dealers* (come di seguito definiti) e degli operatori partecipanti al MOT, secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi dell’Accordo di Sottoscrizione (come di seguito definito) e in conformità con il Decreto di Emissione, BNP Paribas, che, ai fini delle attività da svolgersi quale operatore aderente al MOT, agirà per il tramite di BNP Paribas S.A., e MPS Capital Services (di seguito, congiuntamente, i “**Dealers**”), nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione, si impegnano ad esporre sul MOT proposte in vendita dei Titoli al Prezzo di

Emissione. Al termine della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione l'impegno ad esporre sul MOT la proposta in vendita dei Titoli al Prezzo di Emissione è assunto solo da MPS Capital Services.

Nel corso del Periodo di Distribuzione, gli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i *Dealers*, potranno immettere proposte di acquisto dei Titoli, sia per conto proprio che per conto terzi, (i) al Prezzo di Emissione durante la Prima Fase del Periodo di Distribuzione e (ii) solamente senza limite di prezzo durante la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, in ogni caso secondo le regole di funzionamento del MOT. Nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione, le proposte in acquisto validamente immesse sul MOT saranno irrevocabili e, a seguito dell'abbinamento a proposte in vendita determineranno la conclusione di contratti condizionati alla emissione dei Titoli. Le proposte in acquisto validamente immesse nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione saranno in ogni caso integralmente soddisfatte. Le proposte di acquisto di Titoli immesse sul MOT nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione saranno modificabili e revocabili fino alla chiusura del Periodo di Distribuzione.

Terminata la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, le proposte di acquisto validamente immesse sul MOT nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione divengono ordini di acquisto. L'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione coincide con la proposta in vendita immessa sul MOT dal *Dealer* incaricato per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. Qualora l'ammontare complessivo degli ordini di acquisto risulti superiore all'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, tali ordini verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario (Euro 1.000) dei Titoli. Tale meccanismo, per ciascuna proposta di acquisto, assegnerà la quantità da allocarsi applicando la seguente formula:

Quantità eseguita per singolo ordine di acquisto = arrotondamento per difetto al taglio unitario [quantità offerta × (quantità della singola proposta di acquisto / quantità totale delle proposte di acquisto)]

A seguito dell'applicazione del criterio di riparto, le eventuali quantità di Titoli residue rispetto all'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione saranno allocate, tramite l'assegnazione di una quantità pari al taglio unitario (Euro 1.000) dei Titoli, sulla base di un criterio cronologico a partire da un ordine di acquisto individuato a sorte e a seguire sugli ordini di acquisto inseriti successivamente a quest'ultimo, fino all'ultimo ordine di acquisto immesso nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. Eventuali ulteriori quantità residue di Titoli saranno allocate, tramite l'assegnazione di una quantità pari al taglio unitario (Euro 1.000) dei Titoli, sulla base di un criterio cronologico a partire dall'ordine con maggiore priorità temporale, in ogni caso fino a concorrenza dell'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione.

La piena applicazione della formula di riparto per tutti i partecipanti e lo svolgimento della procedura di allocazione viene garantita dal sistema automatico di Borsa Italiana al termine della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione.

L'intermediario di prossimità provvederà a comunicare ai propri clienti i quantitativi di Titoli assegnati ad esito della procedura di riparto.

I contratti di acquisto dei Titoli non saranno coperti dalla garanzia della Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e saranno regolati alla Data di Regolamento.

Entro il giorno successivo alla data di chiusura del Periodo di Distribuzione, Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT dei Titoli, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento, la data di regolamento dei contratti di acquisto dei Titoli validamente conclusi nel corso del Periodo di Distribuzione e la data di godimento dei Titoli.

Gli investitori che intendono acquistare i Titoli, sia nel corso del Periodo di Distribuzione che successivamente, dovranno in tal senso rivolgersi al proprio intermediario al fine di trasmettere il proprio ordine di acquisto sul MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'intermediario medesimo, fatto salvo quanto diversamente previsto dal Decreto di Emissione con riferimento ai Titoli.

Si segnala che la responsabilità di accertare la natura dell'investitore e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima Fase del Periodo di Distribuzione piuttosto che nella Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

I *Dealers* si sono impegnati, in via solidale, con l'Emittente a sottoscrivere i Titoli alla Data di Regolamento, al Prezzo di Emissione determinato dall'Emittente con il Decreto di Emissione per un ammontare pari all'Ammontare Nominale Complessivo al fine di regolare le vendite dei Titoli da loro effettuate sul MOT nel corso del Periodo di Distribuzione, ai sensi di un accordo di sottoscrizione datato 14 ottobre 2016 (l'“**Accordo di Sottoscrizione**”).

In particolare, ai sensi dell'Accordo di Sottoscrizione, i *Dealers*, nonché Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. e Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo (di seguito congiuntamente, i “**Co-Dealers**”) si sono impegnati, in via solidale tra loro, affinché l'Ammontare Nominale Complessivo non sia inferiore ad Euro 1.000.000.000 (l'“**Ammontare Garantito Complessivo**”).

Ferma restando la normale attività di secondario degli specialisti in titoli di Stato, quanto al periodo immediatamente successivo all'avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, i *Dealers* ed i *Co-Dealers* si sono, altresì, impegnati ad esporre giornalmente prezzi e quantità per i Titoli sul MOT fino alla seconda Data di Pagamento delle Cedole, nel rispetto della normativa applicabile e del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni.

Gli investitori sono invitati a considerare che, ai sensi della vigente normativa applicabile, agli ordini di acquisto dei Titoli effettuati avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza, anche nel corso del Periodo di Distribuzione, non sono applicabili le disposizioni riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari a consumatori, ai sensi degli articoli 67-*bis* e 67-*duodecies* del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005. Gli investitori sono invitati a considerare anche che le peculiari modalità di emissione e di distribuzione dei Titoli configurano una fattispecie che non rientra tra i servizi di investimento ai quali è applicabile la disciplina del diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6 del Testo Unico.

Commissioni

L'Emittente intende riconoscere una commissione di importo pari al 3 per mille dell'Ammontare Nominale Complessivo relativo alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione ai soggetti che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di Titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini direttamente, o indirettamente, dalla

propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico, in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2015 (il “**Decreto Trasparenza**”); tale commissione è pertanto corrisposta ai soli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente dei Titoli. Tale commissione sarà quindi ripartita tra i soggetti aventi diritto proporzionalmente all'ammontare degli ordini trasmessi ed eseguiti nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione.

La corresponsione di tale commissione sarà effettuata per il tramite dei *Dealers* e degli operatori partecipanti al MOT e all'uopo l'Emittente trasferirà i relativi importi, sul conto indicato dai *Dealers*, in data 14 novembre 2016. A fini di chiarezza, nessuna commissione di distribuzione sarà corrisposta relativamente agli ordini di cui alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. A fini di chiarezza, si segnala che gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli e le società fiduciarie non riceveranno tale commissione, ma, esclusivamente in relazione a tale finalità, saranno considerati quali acquirenti dei Titoli e quindi le relative commissioni saranno corrisposte agli intermediari che abbiano prestato il servizio di esecuzione ordini o ricezione e trasmissione di ordini agli stessi.

L'Emittente intende inoltre riconoscere ai *Dealers* ed ai *Co-Dealers* una commissione complessivamente di importo pari allo 0,5 per mille dell'Ammontare Nominale Complessivo, in ragione della loro attività di *Dealers* e di *Co-Dealers* e all'uopo l'Emittente trasferirà il relativo importo, sul conto indicato dai *Dealers*, in data 14 novembre 2016.

Gli intermediari che raccoglieranno gli ordini di acquisto dei Titoli dalla propria clientela nel Periodo di Distribuzione non potranno addebitare alla propria clientela commissioni di negoziazione, ai sensi del Decreto Trasparenza e del Decreto di Emissione.

Restrizioni all'acquisto, vendita e libera trasferibilità

L'Emittente non ha intrapreso, né intraprenderà, alcuna iniziativa in nessuna giurisdizione che consenta lo svolgimento di una offerta pubblica dei Titoli, o il possesso o la distribuzione di materiale informativo in relazione ai Titoli, in quei paesi e giurisdizioni in cui una tale iniziativa sia richiesta.

Stati Uniti

Il presente *Information Memorandum* non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o ad acquistare i Titoli e non può essere inviato o consegnato negli Stati Uniti.

I Titoli non sono stati registrati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti, e saranno offerti o venduti al di fuori del territorio degli Stati Uniti per mezzo di *offshore transactions*, come definite in, e facendo affidamento sulla *Regulation S* del *Securities Act*. All'atto dell'acquisto, si riterrà che ciascun acquirente dei Titoli abbia dichiarato che si trova al di fuori del territorio degli Stati Uniti e ha effettuato l'acquisto per mezzo di una *offshore transaction* ai sensi della *Rule 903* della *Regulation S* del *Securities Act*.

Per un periodo di 40 giorni a seguito dell'inizio dell'offerta dei Titoli, un'offerta o una vendita di tali Titoli all'interno del territorio degli Stati Uniti effettuata da un *dealer* (come definito nel *Securities Act*) (che abbia o meno partecipato all'offerta) potrà violare l'obbligo di registrazione del *Securities Act* qualora tale offerta o vendita non sia svolta avvalendosi di una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi del *Securities Act*.

Ai fini di questi paragrafi, “Stati Uniti” indica gli Stati Uniti d’America, i relativi territori e possedimenti (compresi Porto Rico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Samoa Americane, l’Isola di Wake e le Isole Marianne Settentrionali), qualunque stato degli Stati Uniti d’America e il Distretto di Columbia.

Altri Paesi

Il presente *Information Memorandum* non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Titoli nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “**Altri Paesi**”). I Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

INFORMAZIONI GENERALI

1. L'emissione dei Titoli è stata autorizzata ai sensi del Decreto del Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 87453 del 14 ottobre 2016, a tal fine autorizzato dal Decreto n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, e dalla Determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012.
2. I Titoli sono ammessi alle negoziazioni presso Borsa Italiana S.p.A. precedentemente alla Data di Regolamento ed ai fini della loro distribuzione.
3. Borsa Italiana S.p.A. stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento, la data di regolamento dei contratti di acquisto dei Titoli validamente conclusi nel corso del Periodo di Distribuzione e la data di godimento dei Titoli.
4. Ai Titoli possono essere assegnati i seguenti codici ISIN: IT0005217762 ("**Codice con Premio Fedeltà**") e IT0005217770 ("**Codice senza Premio Fedeltà**"). Il Codice con Premio Fedeltà è assegnato a tutti i Titoli con riferimento ai quali sussistono i requisiti per l'attribuzione del Premio Fedeltà, mentre il Codice senza Premio Fedeltà è assegnato ai Titoli con riferimento ai quali non sussistono tali requisiti. Qualora un Titolo cui è assegnato il Codice con Premio Fedeltà sia venduto, al momento della cessione a tale Titolo sarà attribuito il Codice senza Premio Fedeltà, pertanto saranno negoziabili esclusivamente i Titoli con Codice senza Premio Fedeltà. Si precisa che i Titoli distribuiti nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione recheranno il Codice con Premio Fedeltà, e la modifica del codice (dal Codice con Premio Fedeltà al Codice senza Premio Fedeltà) sarà effettuata dagli intermediari depositari in sede di disposizione di vendita dei Titoli, in conformità alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli S.p.A. Ai Titoli distribuiti nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione sarà assegnato il Codice senza Premio Fedeltà.
5. L'Emittente potrà richiedere alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa di deliberare l'esclusione dalla quotazione dei Titoli, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 457 dell'8 agosto 1996.

EMITTENTE

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via XX Settembre, 97

00187 Roma

Italia

CONSULENTI LEGALI E FISCALI

per i Dealers ed i Co-Dealers

Simmons & Simmons

Via Tommaso Grossi, 2

20121 Milano

Italia

Jones Day

Via Turati, 16/18

20121 Milano

Italia